



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 892 DEL 2 ottobre 2019

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Immobiliare Rebecca Fiasella S.r.l. – Lavori di qualificazione urbanistico-commerciale del luogo del commercio urbano del Comune di Dronero - Importo a base di gara: 470.000,00 euro - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - S.A.: CUC dell'Unione Montana Valle Maira

PREC 139/19/PB/L

VISTA l'istanza, acquisita al protocollo n. 64061 del 6 agosto 2019, con la quale la società Immobiliare Rebecca Fiasella S.r.l. ha contestato il calcolo della soglia di anomalia effettuato dalla stazione appaltante in applicazione dell'art. 97, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal d.l. n. 32/2019, con particolare riferimento all'ultimo passaggio disciplinato dalla lettera d) del comma 2, sostenendo che la corretta interpretazione della norma avrebbe condotto all'aggiudicazione della gara all'impresa istante;

VISTA, in particolare, la ricostruzione dell'istante secondo cui la lettera d) del comma 2 dell'art. 97 d.lgs. n. 50/2016 prescriverebbe che, ad essere sottratto dalla soglia di cui alla lettera c) (media aritmetica dei ribassi + scarto medio dei ribassi), sia un valore percentuale ottenuto applicando alla medesima soglia il risultato del prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi applicato allo scarto medio aritmetico dei ribassi. Esemplificando, nel caso in esame, la stazione appaltante, calcolata la soglia di cui alla lettera c) (23,260), l'ha decrementata (tramite sottrazione) del valore assoluto (pari a 0,743) ottenuto applicando il prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi (422,753, dunque $7 \times 5 = 35\%$) allo scarto medio (2,122), ottenendo in tale modo la soglia di anomalia pari a 22,517 ($23,260 - 0,743$). Ad avviso dell'istante, la stazione appaltante avrebbe dovuto invece sottrarre alla soglia di cui alla lettera c) (23,260) il valore, non assoluto ma percentuale, di 0,743% (arrotondando, pari a 0,172) ottenendo la soglia di anomalia pari a 23,088;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 69383 del 5 settembre 2019;

VISTA la nota della stazione appaltante acquisita al prot. n. 70546 del 10 settembre 2019 nella quale si evidenzia che il procedimento seguito dalla Commissione di gara risulta avvalorato dalla interpretazione del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti;

CONSIDERATO il Parere di Precontenzioso n. 715 del 23 luglio 2019 nel quale l'Autorità ha ritenuto che il decremento della soglia di cui alla lettera c) non sia percentuale e che l'interpretazione corretta della lettera d) del comma 2 dell'art. 97 sia la seguente: $x = PS - (SM \cdot P / 100)$, dove PS è soglia di cui alla lett. c), SM è lo scarto medio aritmetico di cui alla lett. b) e P è il prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi (di cui alla lett. a);



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO che la richiamata interpretazione trova conferma nelle “Note esplicative relative all’applicazione del nuovo metodo di aggiudicazione ai sensi dell’art. 97, comma 2, del d.l. 31/2019” del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria, del 5 luglio 2019 ed è stata accolta dalla prima giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sulla questione (TAR Sicilia, Catania, 16 settembre 2019, n. 2191), che ha ritenuto che l’espressione “valore percentuale” faccia riferimento alla grandezza numerica oggetto della sottrazione;

Alla luce delle considerazioni sopra esposte,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione,

- conforme al dettato dell’articolo 97, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 la formula per il calcolo della soglia di anomalia utilizzata dalla stazione appaltante, nella quale il decremento della soglia di cui alla lettera c) non è percentuale.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 10 ottobre 2019

Il Segretario *Maria Esposito*

Formato pdf 174 kb